



Bruxelles, 5.7.2018
COM(2018) 518 final

2018/0281 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese in relazione al procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC DS492 – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'UE è tenuta a conformarsi alle conclusioni della relazione del panel dell'OMC adottata il 19 aprile 2017 nel quadro del procedimento di risoluzione delle controversie DS492 *Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame* promosso dalla Repubblica popolare cinese contro l'Unione europea. Il panel ha in particolare rilevato che, nell'assegnazione ai paesi fornitori di quantitativi nell'ambito dei contingenti tariffari conformemente alle norme dell'OMC, l'UE avrebbe dovuto tenere conto, in quanto "fattore speciale", dell'aumento della capacità della Cina di esportare prodotti a base di carne di pollame verso l'UE a seguito dell'allentamento delle misure sanitarie nel luglio 2008. Il periodo ragionevole per l'applicazione della relazione del panel conformemente alle norme dell'OMC è iniziato il 19 aprile 2017.

Il 12 marzo 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per una soluzione concordata con la Cina. I negoziati con la Cina sono sfociati in un accordo in forma di scambio di lettere siglato a Ginevra il 18 giugno 2018 ("l'accordo"). L'accordo dovrebbe rispettare i diritti degli altri fornitori, concordati nel quadro di precedenti negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT. La Commissione è inoltre tenuta a gestire in modo trasparente e adeguato i contingenti tariffari.

La Thailandia ha dichiarato il suo assenso all'assegnazione di contingenti tariffari alla Cina previsti dall'accordo e attendiamo di riceverne conferma scritta a breve (in ogni caso prima della firma ufficiale del presente accordo).

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare una decisione per la conclusione dell'accordo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non pertinente – la misura è adottata per applicare una relazione del panel dell'OMC, così come imposto all'Unione dall'accordo OMC.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente – la misura è adottata per applicare una relazione del panel dell'OMC, così come imposto all'Unione dall'accordo OMC.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE per la conclusione degli accordi internazionali.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La misura è adottata per applicare una relazione del panel dell'OMC, così come imposto all'Unione dall'accordo OMC.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, è prescritta una decisione del Consiglio che autorizza la conclusione dell'accordo.

3. **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente – la misura è adottata per applicare una relazione del panel dell'OMC, così come imposto all'Unione dall'accordo OMC.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Pubblicazione della tabella di marcia, consultazioni regolari con il settore, i portatori di interessi e gli Stati membri. Nel gennaio 2018, a seguito della pubblicazione della tabella di marcia l'associazione europea delle carni di pollame, uova e carni di selvaggina (*European Poultry, Egg and Game Association – EPEGA*) ha trasmesso un proprio riscontro nel quale ha chiaramente espresso sostegno all'apertura di tali contingenti supplementari.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente – la misura è adottata per applicare una relazione del panel dell'OMC, così come imposto all'Unione dall'accordo OMC.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente – la misura è adottata per applicare una relazione del panel dell'OMC, così come imposto all'Unione dall'accordo OMC.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente – la misura è adottata per applicare una relazione del panel dell'OMC, così come imposto all'Unione dall'accordo OMC.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Cfr. la scheda finanziaria.

5. **ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione propone al Consiglio la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere con la Cina a nome dell'Unione.

I risultati dell'accordo sono i seguenti.

L'Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari:

un contingente tariffario di 6 060 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3929 (con un'assegnazione specifica per paese di 6 000 tonnellate alla Cina e di 60 tonnellate a tutti gli altri paesi), con un'aliquota del dazio contingentale del 10,9 %;

un contingente tariffario di 660 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3985 (con un'assegnazione specifica per paese di 600 tonnellate alla Cina e di 60 tonnellate a tutti gli altri paesi), con un'aliquota del dazio contingentale del 10,9 %;

un contingente tariffario *erga omnes* di 5 000 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3219, con un'aliquota del dazio contingentale dell'8 %.

La Commissione adotterà regolamenti di esecuzione per ampliare e gestire i contingenti pertinenti, a norma dell'articolo 187, lettera a), del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati (OCM) unica (regolamento (UE) n. 1308/2013).

Queste misure di attuazione sono in corso di elaborazione parallelamente alla presente proposta.

Una volta aperti i contingenti, l'UE e la Cina notificheranno l'accordo all'organo di conciliazione dell'OMC come soluzione concordata in relazione alla controversia DS492.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese in relazione al procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC DS492 – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 marzo 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per una soluzione concordata con la Cina nel quadro del procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC DS492 – *Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame*.
- (2) I negoziati si sono conclusi e il 18 giugno 2018 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Cina.
- (3) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il [...], con riserva della sua conclusione in data successiva, conformemente alla decisione [...] del Consiglio¹
- (4) L'accordo dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Cina in relazione alla controversia DS492 – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista dall'accordo.

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Allegato SCHEDA FINANZIARIA		FinancSt/18/2693597 CM/aj	
		6.146.2018.1 agri.ddg1.a.2(2018)26 31461	
		DATA: 7.5.2018	
1. LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12 – Dazi doganali e altri diritti		STANZIAMENTI: 22 844 milioni di EUR	
2. TITOLO: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese in relazione al procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC DS492 – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame			
3. BASE GIURIDICA: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5			
4. OBIETTIVI: Aprire contingenti tariffari relativi a taluni prodotti a base di carne di pollame con assegnazione di quantitativi specifici alla Cina e di quantitativi per tutti gli altri paesi, a seguito del procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC DS492			
5. INCIDENZA FINANZIARIA:	ESERCIZIO IN CORSO 2018 (milioni di EUR)	ESERCIZIO 2019 (milioni di EUR)	ESERCIZI SUCCESSIVI Dal 2020 in poi (milioni di EUR)
5.0 SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – ALTRO	N.P.	–	–
5.1 ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – NAZIONALI	–	-8,2	-8,2
5.2 METODO DI CALCOLO: cfr. osservazioni			
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ NO
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ NO
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETTIVO			SÌ NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SÌ NO
OSSERVAZIONI: La proposta non ha alcuna incidenza sulle spese. Se si tiene conto della deduzione del 20 % per le spese di riscossione, la perdita teorica di risorse proprie è pari a 8,2 milioni di EUR. Tale dato si fonda sull'ipotesi che i quantitativi totali delle concessioni (11 720 tonnellate) sarebbero stati importati anche con l'applicazione del dazio pieno pari a 86,7 EUR/100 kg, il che avrebbe generato risorse proprie, al netto delle spese di riscossione, per un totale di 11,2 milioni di EUR. La concessione riconosciuta dovrebbe determinare risorse proprie, al netto delle spese di riscossione, per un totale di 3 milioni di EUR.			